



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

## ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n. 52/2015  
Prot. n. 36187/2015

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA "LIDO DI ARONA"**

### IL SINDACO

- Premesso che a seguito di controllo routinario del 14 settembre 2015 eseguito nella zona di balneazione Lido di Arona (IT001003008002)-spiaggia del Corpo idrico Lago Maggiore, Arpa Piemonte ha riscontrato per il parametro E.coli il superamento del limite previsto dalla normativa (1000 mpn/100ml);
- Viste le note ARPA Piemonte Prot. N° 75686 e N° 75786 del 18 settembre 2015 con comunicazione degli esiti del controllo routinari effettuati ed in cui è stato espresso l'invito a provvedere all' emissione di ordinanza di divieto della zona di balneazione suddetta, giudicata "temporaneamente non balneabile" ;
- Preso atto che nella medesima nota N° 75786/15, ARPA Piemonte ha avvertito dell'esecuzione di un nuovo campionamento suppletivo entro le 72 ore per la caratterizzazione dell'evento e della possibilità, a fronte di un primo esito analitico favorevole, di revocare i provvedimenti di divieto di balneazione emessi;
- Preso atto altresì che con nota Prot. N° 76054 del 18 settembre 2015 ( registrata al prot. Comunale al N° 35513 del 21 settembre 2015), ARPA Piemonte ha comunicato che a seguito del campionamento suppletivo effettuato il 17 settembre 2015, è stato riscontrato per il parametro Enterococchi il valore di 650Mpn/100ml, superiore al limite previsto dalla normativa, e pertanto non si può considerare l'evento come "inquinamento di breve durata";
- Visto il Regolamento Regione Piemonte n° 10 R del 28 luglio 2009 art2 che stabilisce la balneabilità stagionale nel periodo compreso tra 15 giugno-15 settembre;
- Ritenuto, in considerazione della situazione descritta, per ragioni igienico sanitarie a tutela della pubblica incolumità, di procedere all'emanazione della presente ordinanza di divieto balneazione che sarà revocata fino a ottenimento di esiti favorevole di prossimi campionamenti ARPA;
- Richiamato l'art. 50 del DLGS n.267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto il Dlgs.30 maggio 2008 n° 116 e il Decreto Ministro della Salute e Ministro del l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 Marzo 2010;
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. N DB2017/3363 class. 14.13.40 del 13/02/2014;
- Vista la Legge 07/08/1990 n°241 e s. m.i.;
- Vista l'Autorizzazione demaniale temporanea n.1/2015 prot.11151 del 03/04/2015 rilasciata alla società Horus snc di Grillo Cristian & C con sede in Arona, ad oggetto la concessione in uso della area denominata Lido, in quanto ai sensi dell'art.5 della medesima autorizzazione demaniale tra gli obblighi assunti il concessionario dovrà inoltre provvedere ad eliminare qualsiasi elemento o condizione delle aree che possa risultare pericoloso per la sicurezza degli utenti delle aree concesse.

### ORDINA

malgrado si sia fuori dal periodo stabilito dalla legge per la balneazione (15/06/2015-15-09-29015) e il campionamento routinario sia avvenuto al termine del periodo di balneazione dopo copiose piogge, **il divieto di balneazione nella zona Lido di Arona (IT001003008002) - spiaggia del Corpo idrico Lago Maggiore.**

## RENDE NOTO

1. che la riammissione alla balneabilità potrà avvenire a fronte di esito analitico favorevole di campionamento ARPA;
2. che la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 C.P.;
3. che a norma dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n°241 e s. m.i il responsabile per il solo presente provvedimento è l'ing. MAURO Marchisio, Dirigente del SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO del Comune di Arona, presso i cui uffici sono visionabili gli atti relativi al presente provvedimento;


## DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Arona;
- che l'ufficio tecnico comunale competente predisponga adeguata segnaletica/cartellonistica c/o l'area Lido per garantire la pubblicizzazione dei contenuti della presente ordinanza;
- che il titolare dell'Autorizzazione demaniale temporanea n.1/2015 prot.11151 del 03/04/2015, effettui adeguata sorveglianza ed adotti comportamenti/azioni/modalità di interdizione della balneazione nell'area in concessione, affinché da parte dei frequentatori dell'area Lido sia rispettato il divieto di balneazione oggetto della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, secondo le modalità più celeri e previste da normativa:
  - Prefettura di Novara - Piazza Matteotti 1;
  - Ministero della Salute -viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma;
  - Regione Piemonte -Direzione Sanità -Settore Prevenzione e Veterinaria -Via Lagrange, 24 10123 Torino;
  - ARPA PIEMONTE -Dip. V.C.O. Via IV Novembre loc Brughiere -28887 Crusinallo di Omegna;
  - Gestione Associata Demanio Basso lago Maggiore- Via Portici,2 Lesa
  - Ufficio tecnico Ambiente Comune di Arona- sede;
  - Ufficio Messaggi per pubblicazione Albo Pretorio- sede;
  - Comando Stazione Carabinieri di Arona - Viale Baracca, 28041 Arona
  - Sig. Grillo Cristian residente ad Arona in via Broggi n° 6, socio della società Horus snc, in qualità di concessionario dell'area Lido, ai sensi n.1/2015 prot.11151 del 03/04/2015 Comando Polizia Locale Comune di Arona - sede

## AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione del presente provvedimento

Arona, li 24 SET 2015



IL SINDACO

Dott. Alberto Gusmeroli

